



OGGETTO: SERVIZI DI TRASPORTO E
ACCOMPAGNAMENTO - LOTTO 1 DI 2 -
SERVIZIO DI TRASPORTO ED
ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DEGLI OSPITI
DEI CENTRI DIURNI DISABILI, DEI CENTRI DI
RIABILITAZIONE E DEI CENTRI SOCIO
EDUCATIVI

IL DIRETTORE DI AREA E
RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO
Dott. Giuseppe Barbalace

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Rev. 0					
Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File



SOMMARIO

SOMMARIO	2
<i>SEZIONE 1</i>	4
<i>NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</i>	4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO	5
ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO	13
ART. 1.6 – ONERI.....	13
ART. 1.7 – AUTOMEZZI	14
ART. 1.8 – CARATTERISTICHE E COMPITI DEL PERSONALE IMPIEGATO	15
ART. 1.9 – LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI.....	17
ART. 1.10 – ORGANIZZAZIONE E SEDI DEI CENTRI DIURNI	18
ART. 1.11 – OBBLIGO DI SEGNALAZIONE.....	21
<i>SEZIONE 2</i>	23
<i>DISCIPLINA CONTRATTUALE</i>	23
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	23
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA.....	23
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	23
ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE	24
<i>SEZIONE 3</i>	25
<i>DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE</i>	25
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE.....	25
ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE	25
ART. 3.3 – AUTORIZZAZIONI.....	25
ART. 3.4 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	25
ART. 3.5 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE	26
ART. 3.6 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE	26
ART. 3.7 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE.....	27
ART. 3.8 – REFERENTI DELL'APPALTO	28
ART. 3.9 – PERSONALE	29
ART. 3.10 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI.....	33
ART. 3.11 – SICUREZZA.....	33
ART. 3.12 – SUBAPPALTO	33
<i>SEZIONE 4</i>	36
<i>DISCIPLINA ECONOMICA</i>	36
ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	36
ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE.....	37
ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	37

ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	39
ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ	39
<i>SEZIONE 5</i>	41
<i>CAUZIONE E GARANZIE</i>	41
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE	41
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA.....	43
<i>SEZIONE 6</i>	44
<i>NORME FINALI</i>	44
ART. 6.1 – RISERVE	44
ART. 6.2 – RISOLUZIONE	45
ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO	46
ART. 6.4 – RECESSO	46
ART. 6.5 – RESPONSABILITA'	47
ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI.....	48
ART. 6.7 – FORO COMPETENTE	49
ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	49
ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	49
ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	50

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

➤ <i>Amministrazione</i>	Comune di Milano – Stazione Appaltante;
➤ <i>Appaltatore</i>	l'Operatore Economico Esecutore del servizio;
➤ <i>Capitolato Speciale</i>	il presente documento;
➤ <i>Contratto</i>	il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;
➤ <i>Prestazione</i>	il servizio oggetto del presente documento
➤ <i>Codice</i>	il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.
➤ <i>RUP</i>	Responsabile Unico del Progetto;
➤ <i>DE</i>	Direttore Esecuzione contratto
➤ <i>CDD</i>	Centro Diurno Disabili
➤ <i>CSE</i>	Centro Socio Educativo
➤ <i>CDR</i>	Centri Diurni Riabilitativi
➤ <i>CAP</i>	Certificato di Abilitazione Professionale

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di trasporto ed accompagnamento a favore degli ospiti dei centri diurni disabili, dei centri di riabilitazione e dei centri socio educativi, da effettuarsi secondo le modalità di seguito indicate e con materiale, mezzi e personale dell'Appaltatore.

Il servizio, in particolare, ha per oggetto il trasporto ed accompagnamento quotidiano di:

- persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo elevato o molto elevato dalle loro abitazioni ai Centri Diurni Disabili milanesi (CDD) e ai Centri Diurni Riabilitativi (CDR);
- persone con invalidità al 100% e con necessità di sostegno elevato o molto elevato

dal punto di vista motorio, a causa del quale si renda necessario l'utilizzo di ausili per la movimentazione, dalle loro abitazioni ai Centri Socio Educativi milanesi (CSE).

L'elenco dei Centri interessati si trova all'art. 1.10 del presente Capitolato. Si evidenzia che tutte le sedi sono collocate sul territorio della città di Milano, con l'eccezione della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone e tutte le corse richieste si svolgono, ad eccezione di quanto indicato poc'anzi, dentro la città di Milano.

ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'appalto oggetto del presente Capitolato prevede lo svolgimento di diversi servizi di seguito declinati.

1. *Trasporto abitazione - CDD/CDR/CSE*

Il calendario di apertura dei CDD, dei CDR e dei CSE prevede la frequenza delle persone con disabilità per massimo 235 giorni all'anno, di norma per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.

L'Amministrazione predispone la programmazione delle corse richieste e fornisce a tal fine all'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, un elenco completo delle persone da trasportare specificando nominativi, indirizzi e la tipologia di corse da attivare su base settimanale per ciascun Centro (es. andata e ritorno, solo andata, solo ritorno, etc.) mentre l'Appaltatore predispone, sulla base della programmazione corse e degli indirizzi forniti, i "piani di trasporto, abbinamenti e percorsi" tenendo conto che ciascun frequentante rimanga il minor tempo possibile sul mezzo, compatibilmente con la distanza tra l'abitazione dello stesso e il Centro di riferimento.

L'elenco di cui sopra potrà variare nel corso del rapporto contrattuale in ordine al numero di beneficiari, ai nominativi, agli indirizzi delle abitazioni ed alla tipologia delle corse richieste. In merito a tali eventuali variazioni i Responsabili dei singoli Centri, a seguito di autorizzazione del DE o suo delegato, forniranno comunicazione tempestiva scritta all'Appaltatore (dimissioni, inserimenti, variazioni). In particolare, le richieste di nuovi inserimenti e/o variazioni nello svolgimento del servizio verranno comunicate con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza della variazione richiesta, salvo situazioni di urgenza che verranno valutate dal DE o suo delegato in collaborazione con il Responsabile CDD e con l'Appaltatore.

Il servizio alla persona con disabilità, oggetto del presente appalto, ha una durata giornaliera, media, di tre ore, ma può variare in relazione alla distanza tra la dislocazione del domicilio della stessa e il Centro Diurno frequentato.

Il servizio deve essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- **corsa mattutina dalle singole abitazioni delle persone frequentanti ai CDD/CDR:** nella pianificazione del percorso l'Appaltatore dovrà tener conto della necessità di far pervenire i beneficiari alle sedi dei Centri nell'orario di apertura del Centro medesimo, ma anche prevedendo, in accordo con i Responsabili dei Centri e il DE o suo delegato, eventuali arrivi scaglionati per evitare assembramenti. L'apertura è prevista in alcuni Centri alle **ore 9:00** ed in altri alle **ore 8:30**. L'appaltatore dovrà garantire la minor permanenza possibile dei trasportati sugli automezzi; in ogni caso l'orario di raccolta del primo beneficiario, dalla propria abitazione, non potrà essere anteriore rispettivamente alle **ore 7:00**, in caso di apertura del Centro alle **ore 8:30** e alle **ore 7:30**, in caso di apertura del Centro alle **ore 9:00**, compatibilmente con la distanza tra il domicilio e il Centro frequentato;
- **corsa mattutina dalle singole abitazioni delle persone frequentanti sino ai CSE:** nella pianificazione del percorso l'Appaltatore dovrà tener conto della necessità, di far pervenire le persone frequentanti alle sedi dei Centri non oltre i 30 minuti successivi l'orario di apertura del Centro medesimo, garantendo al tempo stesso la minor permanenza possibile dei trasportati sugli automezzi; in ogni caso l'orario di raccolta del prima persona con disabilità, dalla propria abitazione, non potrà essere anteriore rispettivamente alle **ore 7:00**, in caso di apertura del Centro alle **ore 8:30** e alle **ore 7:30**, in caso di apertura del Centro alle **ore 9:00**, compatibilmente con la distanza tra il domicilio e il Centro frequentato;
- **corsa pomeridiana per i frequentanti dei CDD/CDR** in partenza dalle sedi dei Centri nell'orario di chiusura degli stessi per ricondurli alle proprie abitazioni. Le persone trasportate potranno essere prelevate dal Centro nell'orario di chiusura dello stesso, ma anche prevedendo eventuali partenze scaglionate, anticipate, per evitare assembramenti, in accordo con i Responsabili dei Centri, il DE o suo delegato. L'ultima persona deve essere riportata alla propria abitazione rispettivamente entro e non oltre le **ore 17:30**, in caso di chiusura del Centro alle **ore 16:00** ed entro e non oltre le **ore 17:00**, in caso di chiusura del Centro alle **ore 15:30**, sempre compatibilmente con la distanza tra il domicilio e il Centro diurno frequentato;
- **corsa pomeridiana per le persone frequentanti i CSE** in partenza dalle sedi dei Centri per ricondurli alle proprie abitazioni. Le persone trasportate potranno essere ritirate dal Centro a cominciare **dai 30 minuti antecedenti l'orario di chiusura dello stesso**. L'ultima persona deve essere riportata alla propria abitazione rispettivamente entro e non oltre le **ore 17:30**, in caso di chiusura del Centro alle **ore 16:00** ed entro e non oltre le **ore 17:00**, in caso di chiusura del Centro alle **ore 15:30**, sempre compatibilmente con la distanza tra il domicilio e il Centro diurno frequentato;
- alcune corse, in percentuale non superiore al 3% (3 per cento) di quelle giornaliere, potranno essere richieste, per l'andata e/o per il ritorno, in orari diversi dall'orario di apertura e chiusura dei Centri per rispondere a specifiche esigenze dell'Amministrazione, **esclusivamente per i frequentanti inseriti con frequenze part-time**;

- potranno essere richiesti, in percentuale non superiore al 2% (2 per cento) del numero di persone trasportate, **servizi di trasporto individuale**, in presenza di comportamenti problematici della persona che non ne consentono il trasporto collettivo e necessitano di una permanenza il più possibile ridotta sul mezzo. La valutazione rispetto alla necessità di effettuare un trasporto individuale verrà effettuata dal DE o suo delegato, sentite le esigenze delle parti coinvolte. Tali servizi si svolgeranno in fasce orarie diverse rispetto a quelle dei trasporti ordinari, di norma tra le ore **9.30** e le ore **15.30**;
- su ciascun mezzo non potrà essere trasportato un numero di persone maggiore di quello per cui il mezzo è omologato;
- non è consentito il trasporto promiscuo di persone con disabilità beneficiarie del servizio oggetto di questo Capitolato e altri passeggeri;
- su richiesta dell'Amministrazione l'appaltatore sarà tenuto a garantire anche corse di andata e ritorno per il trasporto di persone che abbiano la necessità di utilizzare, per periodi determinati, strutture di Pronto Intervento Residenziale oppure corse complementari temporanee e/o emergenziali;

In occasione dell'appuntamento mattutino, nell'attesa che il mezzo deputato al trasporto arrivi, è necessario che la persona frequentante il centro sia **accompagnata da un familiare/caregiver o persona delegata** al punto di incontro con il pulmino (di norma accesso stradale del portone di ingresso dell'abitazione) e allo stesso modo nel pomeriggio, in occasione del rientro a casa, la persona con disabilità dovrà essere necessariamente ed imprescindibilmente **accolta da un familiare/ caregiver o persona delegata** che lo prenda in carico nel momento della discesa dal mezzo in arrivo al domicilio.

L'orario dell'arrivo o della partenza viene comunicato prima dell'inizio del servizio sia alla famiglia/caregiver della persona con disabilità, sia al Responsabile del Centro.

Gli orari di arrivo e di partenza dal domicilio potranno variare, nel corso dell'appalto, in occasione delle modifiche della composizione del gruppo di persone assegnate a ciascun pulmino. Gli orari, inoltre, potranno subire anche variazioni di natura temporanea in occasione di periodi di diminuzione consistente dei fruitori del servizio, come ad esempio il periodo estivo o i periodi prefestivi.

Il pulmino, una volta raggiunta l'abitazione del singolo frequentante nell'orario prestabilito, attenderà la persona beneficiaria del servizio fino ad un **massimo di 5 minuti**, trascorsi i quali potrà ripartire per proseguire l'espletamento del servizio. Tale limite massimo di tempo è stato stabilito a tutela delle altre persone presenti sul mezzo e/o in attesa presso altri punti di ritrovo.

Nel caso in cui i ritardi e/o le problematiche emerse dovessero ripetersi, il Responsabile del Centro provvederà a verificare le cause dell'evento e a promuovere, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, l'eventuale risoluzione del problema.

Analogamente in caso di ripetuta mancanza di puntualità da parte dei destinatari del servizio, il Responsabile del Centro, in accordo con il DE o suo delegato, dovrà richiamare gli attori coinvolti al rispetto dell'orario d'incontro assegnato e in caso di recidiva, nel rispetto delle altre persone che usufruiscono del servizio, si potrà incorrere nell' interruzione del servizio stesso.

Nel caso, invece di impossibilità di affidare la persona frequentante al Centro, alla famiglia/ caregiver o a persona delegata, per cause di forza maggiore, l'appaltatore dovrà garantire la prosecuzione del servizio, completo di tutto l'equipaggio (autista ed accompagnatore), sino a che non si siano create le condizioni per la riconsegna del beneficiario alla famiglia/ caregiver, suo delegato o ad altra struttura che l'Amministrazione, tempestivamente informata del caso dal referente della ditta appaltatrice, indicherà. La famiglia/ caregiver della persona con disabilità sarà tenuta a giustificare all'Amministrazione la mancata presenza al punto di riconsegna.

In occasione dell'arrivo e della ripartenza dal Centro, sarà onere in capo al personale del Centro Diurno l'accoglienza e relativa presa in carico in entrata e in uscita delle persone, in accordo e in collaborazione con l'accompagnatore, responsabile della presa in carico nelle fasi di salita, discesa e durante la permanenza sul mezzo e il quale attende al primo limite di accesso esterno alla struttura. L'accoglienza o il saluto pomeridiano avvengono, di norma, presso il cancello di ingresso esterno della struttura o al primo limite di accesso interno alla stessa, quando si è in presenza di uno spazio di parcheggio interno alla struttura medesima.

È onere in capo all'accompagnatore il supportare la persona con disabilità nel posizionamento sul sedile e nell'aggancio delle cinture di sicurezza e il "guidarla" nei momenti che precedono la presa in carico della stessa da parte dei referenti del Centro o della famiglia/caregiver o persona delegata.

Non è previsto, in nessun caso, il sollevamento e lo spostamento "di peso" della persona trasportata né tantomeno il sollevamento e spostamento della stessa dalla carrozzina al sedile del mezzo e/o viceversa, ciò in tutte le fasi del servizio comprendenti avvicinamento al mezzo, allontanamento dal mezzo, salita e discesa dallo stesso.

L'accompagnatore è tenuto, in relazione ai compiti a lui assegnati e sopra descritti, a sedersi nella parte posteriore del pulmino e precisamente tra le persone con disabilità che usufruiscono del servizio.

È vietato all'accompagnatore prendere posto sul pulmino nelle sedute davanti al fianco dell'autista.

Eventuali variazioni degli orari di cui sopra, relativamente a specifici eventi straordinari e programmati, potranno essere definite esclusivamente in accordo con l'Amministrazione e verranno comunicate all'Appaltatore dal Responsabile del Centro interessato, in accordo e su autorizzazione del DE o suo delegato, **almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima** dell'evento.

Inoltre, in caso di assemblea del personale nella mattinata sarà possibile richiedere l'arrivo contestuale posticipato di tutti i frequentanti in un unico orario prestabilito, mentre nel caso di assemblea nel pomeriggio si potrà richiedere l'uscita anticipata di tutte le persone con disabilità, sempre in un unico orario prestabilito.

In caso di sciopero del personale dei Centri saranno annullate le sole corse di andata del mattino, con comunicazione inviata dal Responsabile del Centro alla ditta di trasporto, mentre per quanto riguarda le corse di ritorno, il Responsabile del Centro sarà tenuto a comunicare, nella mattinata, alla ditta di trasporto se vi è la necessità di attivazione di corse di ritorno.

2. Trasporto Centro Diurno - Comunità progetti Legge 112

Si richiede la realizzazione di un servizio di trasporto aggiuntivo per consentire alle persone frequentanti i CDD/CDR e CSE (nel caso del CSE solo per coloro che già usufruiscono del servizio di trasporto come sopra descritto) **la partecipazione alle sperimentazioni inerenti i progetti legge 112 per ciò che concerne esclusivamente le giornate che prevedono il pernottamento.** Le persone interessate, che verranno segnalate alla ditta di trasporto dal Responsabile del Centro, in accordo e su autorizzazione del DE o suo delegato, dovranno essere accompagnate a fronte di una programmazione, predisposta e comunicata alla ditta di trasporto con almeno 5 giorni di anticipo, presso Comunità presenti su tutto il territorio della città di Milano.

Le modalità di svolgimento del servizio verranno concordate, caso per caso, tra ditta di trasporto e DE o suo delegato, in collaborazione con il Responsabile del CDD che informerà in merito i familiari interessati.

In particolare, sulla base della dislocazione della Comunità da raggiungere, la persona coinvolta nel progetto potrà essere accompagnata in loco mantenendo la sua presenza sul servizio ordinario oppure, se necessario, dovrà essere oggetto di un trasporto specifico da effettuarsi in orario diversificato rispetto a quelli previsti dal trasporto collettivo e si svolgerà, in quest'ultimo caso, nella fascia oraria per la mattina 9.30/10.00 ed per il pomeriggio 15.00/15.30, ciò al fine di garantire il servizio richiesto senza apportare disagi ad altre persone, fruitrici del servizio ordinario e non coinvolte direttamente nella progettualità.

I servizi di trasporto ed accompagnamento, di cui sopra, verranno svolti dal lunedì al venerdì dalla Comunità ospitante al CDD di riferimento e viceversa.

A titolo esemplificativo si elencano di seguito i "trasporti 112" svolti nel corso dell'annualità 2024:

TOTALE PERSONE CON DISABILITA' PARTECIPANTI	83
---	----

TOTALE PERSONE CON DISABILITA' TRASPORTATE CON IL SERVIZIO ORDINARIO COLLETTIVO	78
TOTALE PERSONE CON DISABILITA' TRASPORTATE CON CORSE INDIVIDUALI	5, per un totale di corse annuali andata/ritorno individuali pari a n. 250

Tali quantitativi sono frutto di dati storici senza alcun impegno/garanzia da parte dell'Amministrazione in merito a trasporti 112 che verranno effettivamente richiesti nel corso del periodo contrattuale.

3. Trasporto Centro Diurno - Percorsi di Autonomia in Casa Cilea e Casa Puglie

Si richiede la realizzazione di un servizio di trasporto aggiuntivo per consentire alle persone frequentanti i CDD dei **Municipi 4 e 8 e dei Municipi limitrofi** la partecipazione ai "percorsi di autonomia" presso appartamenti siti in **Via Cilea 148 e Viale Puglie 33 Milano**.

Le persone interessate, che verranno segnalate alla ditta di trasporto dal Responsabile del Centro, in accordo e su autorizzazione del DE o suo delegato, dovranno essere accompagnate, a fronte di una programmazione predisposta dal Responsabile CDD e comunicata alla ditta di trasporto mensilmente e comunque con almeno **5 giorni di anticipo**, presso gli appartamenti sopra citati.

Le modalità di svolgimento del servizio verranno concordate tra la ditta di trasporto e DE o suo delegato, in collaborazione con il Responsabile del CDD che informerà in merito i familiari/ caregiver o persona delegata interessati.

Sulla base della dislocazione dei Centri di riferimento da raggiungere, la persona coinvolta nel progetto dovrà essere accompagnata con un trasporto specifico da effettuarsi in orario diversificato rispetto a quelli previsti dal trasporto collettivo, al fine di garantire il servizio richiesto senza apportare disagi ad altre persone fruitrici del servizio ordinario e non coinvolte direttamente nella progettualità.

I servizi di trasporto ed accompagnamento di cui sopra verranno svolti sulla base di 4 moduli di frequenza come di seguito specificato:

- **Modulo avvicinamento:** 4 ore con uscita dal CDD alle ore 15.00 con destinazione "appartamento" e ritorno al domicilio con partenza alle ore 19.00 dall'appartamento;
- **Modulo a giornata feriale:** uscita dal CDD alle ore 15.00 e ritorno al CDD nella giornata successiva entro le ore 10.00;

- **Modulo a giornata festiva:** partenza dal domicilio alle ore 9.00 del sabato e successiva partenza dall'appartamento alle ore 19.00 della domenica;
- **Modulo weekend:** uscita dal CDD alle ore 15.00 del venerdì e ritorno al CDD nella giornata di lunedì entro le ore 10.00.

A titolo esemplificativo, si indicano di seguito il n. di Moduli previsti mediamente nel corso di una annualità:

TOTALE MODULI ANNUALI ATTIVABILI	132
PERSONE CON DISABILITA' PREVISTE PER CIASCUN MODULO	4
TOTALE CORSE PREVISTE PER APPARTAMENTO "Casa Cilea"	528
TOTALE CORSE PREVISTE PER APPARTAMENTO "Casa Puglie"	528
TOTALE CORSE PREVISTE COMPLESSIVAMENTE	1.056

4. *Trasporto dai Centri Diurni Comunali ai luoghi di svolgimento di attività esterne*

Si richiede la realizzazione un servizio di trasporto, senza accompagnatore, di piccoli gruppi di persone con disabilità frequentanti i 15 CDD a gestione diretta del Comune di Milano, accompagnati dal personale del Centro di riferimento e nel rispetto della capienza massima del singolo mezzo.

Tali trasporti si svolgeranno nelle giornate e negli orari di apertura dei Centri e durante le ore centrali della giornata, di norma dalle ore 9.30 alle ore 15.00.

Il numero di pulmini massimo previsto per questo servizio, per ciascun Centro e per ciascuna attività esterna, è corrispondente al numero dei pulmini assegnati al medesimo Centro per il trasporto Casa - CDD. Il numero di corse è calcolato sulla base del numero di attività esterne che verranno svolte, indipendentemente dal numero di pulmini coinvolti, fermo restando il numero massimo previsto, come precedentemente detto.

Ogni singolo CDD avrà la possibilità di scegliere uno tra i seguenti moduli di servizio per anno sociale:

Modulo A - disponibilità di un numero massimo di 30 corse A/R. che potranno essere svolte all'interno di tutto il territorio del Comune di Milano o anche fuori dal territorio cittadino, ma sino ad un massimo di 10 km di distanza tra la sede dell'attività e la sede del CDD che richiede il servizio;

Modulo B - disponibilità di un numero massimo di 22 corse A/R. così ripartite:

- 1) 20 corse A/R svolte all'interno di tutto il territorio del Comune di Milano;
- 2) 2 corse A/R svolte fuori dal territorio cittadino fino ad un massimo di 20 km di distanza tra la sede dell'attività e la sede del CDD che richiede il servizio.

Modulo C - disponibilità di un numero massimo di 20 corse A/R. così ripartite:

- 1) 15 corse A/R svolte all'interno di tutto il territorio del Comune di Milano;
- 2) 5 corse A/R svolte fuori dal territorio cittadino fino ad un massimo di 20 km di distanza tra la sede dell'attività e la sede del CDD che richiede il servizio.

A tal fine, all'inizio di ogni anno sociale (di norma a settembre di ogni anno), i singoli CDD sceglieranno il modulo al quale intendono aderire e lo comunicheranno alla Ditta di trasporto incaricata previa autorizzazione del DE.

5. *Trasporto casi eccezionali non continuativi*

Si potrà richiedere, solo in casi eccezionali, il trasporto urgente, straordinario e **non continuativo** di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo, su segnalazione dell'Amministrazione Comunale e che necessitano di raggiungere luoghi, nella città di Milano, ove svolgere interventi sanitari temporanei e programmati e che non beneficiano e non possono beneficiare, nel periodo di svolgimento del servizio richiesto, di altre misure assimilabili a tale prestazione.

Numero Mezzi e Kilometraggio

Il numero di Km annui stimati per la realizzazione del servizio di trasporto di cui al punto 1 è pari a circa 23.500 Km annui per ogni mezzo, realizzato tramite un numero minimo di pulmini pari a n. 118.

Il numero di Km per ciascun pulmino per lo svolgimento dei servizi di trasporto relativi ai punti da 2 a 5, è stimato complessivamente in circa 2.500 Km annui.

Il numero di Km annui stimati per la realizzazione dell'intero servizio è pari quindi a n. 26.000 Km per ciascun mezzo.

L'appaltatore sarà tenuto a consegnare mensilmente all'Amministrazione un report riepilogativo, per ciascuna tipologia di servizio, contenente il n. di corse effettuate e il relativo kilometraggio relativamente a ciascuna tipologia di servizio.

Tali quantitativi sono frutto di dati storici senza alcun impegno/garanzia da parte dell'Amministrazione in merito al mantenimento del numero di trasporti e relativi Km che verranno effettivamente richiesti nel corso del periodo contrattuale.

ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo dovuto per l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso percentuale offerto in gara, è pari a € 7.856.994,12 IVA esclusa, oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a zero, così suddiviso:

Prestazione principale: € 4.521.473,93 (comprensiva di spese generali e utile)

Prestazione sussidiaria: € 3.335.520,19 (comprensiva di spese generali e utile)

2. L'importo è calcolato sulla base della stima che costituisce documento di progetto.
3. L'aggiudicazione del servizio viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. L'appalto è aggiudicato a corpo.

ART. 1.6 – ONERI

Gli oneri in carico all'Appaltatore e all'Amministrazione sono i seguenti:

a. APPALTATORE:

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente capitolato e tutti i relativi oneri ivi specificati ed in particolare:

- l'obbligo di dotarsi di un proprio protocollo per le procedure di sicurezza, comprese quelle eventualmente previste dalla normativa vigente;
- l'obbligo di fornire al proprio personale tutti gli strumenti e le conoscenze, anche quelle eventualmente previste dalla normativa vigente, necessarie all'esecuzione del servizio in totale sicurezza;

b. AMMINISTRAZIONE

Nessun onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.7 – AUTOMEZZI

Il servizio oggetto del presente appalto deve essere svolto giornalmente con l'impiego del personale e degli automezzi in numero adeguato alle richieste previste dal presente Capitolato e indicati dall'Appaltatore nell'offerta tecnica.

L'appaltatore deve svolgere il servizio mediante un numero di minimo di 118 automezzi che dovranno essere tutti idonei ed in buone condizioni di efficienza, aventi le caratteristiche previste dal presente Capitolato e indicate in sede di offerta tecnica e con numero di posti a sedere non superiore a 9 (nove), comprensivi di persone frequentanti, accompagnatore e autista.

Gli automezzi messi a disposizione dell'Appaltatore devono essere autorizzati ed attrezzati per il trasporto delle persone con disabilità e devono essere a norma rispetto a quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale ed europea, al fine di garantire l'incolumità, la sicurezza e il benessere dei trasportati.

In particolare, i mezzi dovranno essere dotati di sistemi di agganci di sicurezza omologati per assicurare le carrozzine al mezzo, **di pedane di sollevamento elettroidrauliche e di sistemi di riscaldamento e climatizzazione.**

Gli automezzi **devono riportare in modo visibile uno specifico logo** che permetta di individuare chiaramente l'appaltatore a cui il mezzo appartiene, nonché il suo utilizzo per il trasporto di persone con disabilità.

Gli automezzi **devono essere periodicamente igienizzati, sulla base di una programmazione predisposta dall'Appaltatore e fornita all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.**

L'appaltatore è tenuto a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro gli automezzi e le attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio, mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione e rinnovamento del caso.

È onere il capo all'appaltatore garantire che vengano osservate tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi sia per quanto riguarda la condotta di marcia e le condizioni di salita, discesa e di permanenza delle persone con disabilità sugli stessi.

L'appaltatore deve assicurare la tempestiva sostituzione dei mezzi eventualmente in avaria con altri autorizzati e aventi analoghe caratteristiche, senza ulteriori costi per l'Amministrazione, entro max 30 minuti dall'avaria del mezzo principale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione immediata degli automezzi impiegati che, a seguito di valutazione e di accertamenti eseguiti dal Direttore Esecutivo del Contratto o suo delegato, non verranno ritenuti adeguati dal punto di vista di efficienza e di

decoro ovvero non conformi alle caratteristiche richieste nel presente Capitolato nonché di quelle offerte in sede di gara.

Tale sostituzione o revisione è a carico dell'Appaltatore.

ART. 1.8 – CARATTERISTICHE E COMPITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con diligenza professionale, seguendo le indicazioni fornite dall'Amministrazione ed a esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del comma 3 art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, pertanto l'appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

Il personale della ditta appaltatrice deve astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti alle persone con disabilità che usufruiranno del servizio o alle famiglie/caregiver delle quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dello stesso.

Personale impiegato.

L'appaltatore deve fornire, per ogni automezzo destinato all'espletamento del servizio, il personale previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto e in sede di offerta tecnica, di seguito specificato.

Per ogni automezzo utilizzato per l'espletamento del servizio dovrà essere impiegato:

- **Un autista** – fornito di idonea patente di guida e di Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) - salvo eventuali eccezioni previste dalla legge che l'Operatore Economico sarà tenuto a dichiarare e a presentare all'Amministrazione in sede di aggiudica del servizio. La stessa si riserva la facoltà di valutare tali dichiarazioni prima di concedere la deroga - conoscenza della viabilità e dell'area geografica di attività, competenza dell'utilizzo di sistemi di navigazione e comunicazione satellitare terrestre, di radio telecomunicazione, buona conoscenza della lingua italiana, perfette condizioni fisiche e psichiche.

Un accompagnatore - preferibilmente con esperienza di assistenza a persone con disabilità, con buona conoscenza della lingua italiana e che si trovi in perfette condizioni fisiche e psichiche.

Compiti dell'autista.

- L'autista è tenuto a svolgere il servizio di presa in carico - compreso anche il posizionamento ed ancoraggio delle carrozzine, assicurandosi che lo stesso sia avvenuto correttamente, in collaborazione con l'accompagnatore - e di trasporto dei beneficiari, conducendo il veicolo ad una velocità adeguata alla tipologia di persone con disabilità trasportate, nel rispetto del regolamento stradale, delle condizioni di viabilità e di traffico.
- L'autista deve individuare presso le abitazioni dei beneficiari il luogo più agevole ed idoneo per la salita e la discesa degli stessi, anche in relazione alle condizioni di viabilità e di traffico, presidiando il mezzo e vigilando sul comportamento delle persone con disabilità sedute sul mezzo, mentre l'accompagnatore è impegnato nell'accoglienza e/o riconsegna del singolo beneficiario.

L'autista deve mantenere un comportamento educato, professionale ed idoneo alla particolarità delle persone che trasporta e nei rapporti con le famiglie/ caregiver e con tutti gli operatori a vario titolo coinvolti, informando tempestivamente il proprio referente qualora insorgessero eventuali problematiche, di qualsiasi natura, nel corso dello svolgimento del servizio.

Compiti dell'accompagnatore.

- L'accompagnatore è tenuto a garantire la messa in sicurezza, l'assistenza e la sorveglianza delle persone presenti sul pulmino durante il tragitto, compreso il corretto allacciamento delle cinture di sicurezza.
- L'accompagnatore deve supportare le persone con disabilità nel salire e nello scendere dagli automezzi in sicurezza, favorendo per quanto possibile - considerate le caratteristiche di estrema fragilità e problematicità comportamentale delle persone a cui è dedicato il servizio - benessere e tutela durante la permanenza sull'automezzo.

Tutto il personale impiegato deve essere dotato di idonea strumentazione, cellulare o dispositivo cercapersona, per garantirne la reperibilità da parte del Referente del servizio.

Tutto il personale impiegato è tenuto a mantenere un comportamento educato, professionale ed idoneo alla fragilità delle persone trasportate e nei confronti delle famiglie/ caregiver e di tutti gli operatori a vario titolo coinvolti, informando tempestivamente il proprio referente in merito ad eventuali problematiche, di qualsiasi natura, eventualmente verificatesi nello svolgimento del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a sua assoluta discrezione, di chiedere la sostituzione immediata del personale risultato, a qualsiasi titolo, inadeguato rispetto alla delicatezza del servizio richiesto.

In considerazione delle caratteristiche e della fragilità delle persone trasportate, l'appaltatore deve garantire, per quanto possibile, per il personale impiegato nell'espletamento del servizio, la continuità di presenza in modo da limitare il ricorso alle sostituzioni.

In caso di assenza dell'accompagnatore è obbligatorio provvedere, tempestivamente, alla sostituzione dello stesso poiché in nessun caso è possibile che il servizio venga svolto in assenza di tale figura professionale, salvo i casi di trasporto espressamente previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

È vietato categoricamente a tutto il personale:

- fumare a bordo dei veicoli od in prossimità degli stessi sia durante il servizio che in assenza delle persone trasportate.
- Assumere qualsiasi bevanda alcolica e/o farmaci o altre sostanze che possano alterare lo stato psicofisico prima e durante il servizio di trasporto ed accompagnamento.

Formazione specifica del personale.

Oltre ai moduli formativi messi in atto dall'Appaltatore, sono previsti durante tutta la durata del contratto, incontri di formazione, se ritenuto necessario dall'Amministrazione e/o se richiesto dall'Appaltatore, in relazione alle specifiche caratteristiche delle persone con disabilità presenti in ogni Centro o relativamente a specifici eventi problematici che si dovessero presentare.

Tali momenti formativi sono organizzati e gestiti dal Responsabile di ciascun Centro insieme ad operatori del Centro da lui opportunamente individuati, in accordo e previa autorizzazione del Direttore Esecutivo del Contratto o suo delegato. Questi incontri consistono in momenti di informazione/formazione in ordine alla conoscenza delle caratteristiche delle singole persone trasportate e/o delle strategie da adottare in relazione a specifiche situazioni. Tali incontri avranno una durata massima pari a 3 ore ad intervento e verranno svolti durante l'orario di apertura dei Centri.

ART. 1.9 – LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI

Il presente capitolato mira a consentire l'accesso alle strutture per persone con necessità di sostegno elevato o molto elevato ed impossibilitate a raggiungere autonomamente i Centri.

Il servizio richiesto nel presente capitolato si prefigge quindi di raggiungere tale obiettivo attraverso una gestione che abbia una adeguata conoscenza del territorio cittadino e capace di predisporre una programmazione atta a realizzare un servizio puntuale e confortevole, attraverso la predisposizione di percorsi costituiti per favorire la più breve permanenza possibile sul mezzo per ogni singola persona, compatibilmente con il luogo di residenza della stessa.

Il servizio concorre a promuovere il benessere della persona e la sua integrazione sociale garantendo il miglioramento della qualità di vita della stessa e operando, contestualmente, un incremento significativo del sostegno offerto alla sua famiglia.

ART. 1.10 – ORGANIZZAZIONE E SEDI DEI CENTRI DIURNI

Il servizio in oggetto comprende diverse sedi di CDD, CDR e CSE, tutti siti sul territorio della Città di Milano ad eccezione della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone.

I Centri coinvolti sono i seguenti:

1. Centri Diurni Disabili Comunali - CDD

Municipio	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	Numero persone con disabilità attualmente trasportate
4	ANFOSSI	Via Anfossi, 25/A	13
8	APPENNINI	Via Appennini, 147	20
4	BARABINO	Via Barabino, 4	18
9	CHERASCO	Via S. Elembardo, 4	15
9	DA NOVATE	Via B. Da Novate, 4	21
6	DE NICOLA	Via De Nicola, 3	15
4	GONZAGA	L.go Gonzaga, 4	16
8	IPPODROMO	Via Cilea, 148	18
6	NARCISI	Via dei Narcisi, 3	16
7	NOALE	Via Noale, 1	18
2	NEGRI + PINI	Via S. Elembardo, 4	32
1	STATUTO	Via Statuto, 17	14
8	TREVES + FARAVELLI	Via Colleoni, 8	33

2. Centri Diurni Disabili Convenzionati - CDD

Municipio	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	Numero persone con disabilità attualmente trasportate
-----------	---------------	-----------	---



2	IL MELOGRANO	Via Copernico, 1	27
2	STELLA POLARE	Via Soperga, 39	13
3	A.F.G.P. PIA MARTA	Via Pusiano, 52	20
3	CASORETTO	Via Mancinelli, 3	26
3	SPAZIO AUTISMO GIOVANI	P.zza San Materno	9
3	CENTRO PER L'AUTISMO	Via Mancinelli, 3	12
5	SELENITE	Via Noto, 10	27
5	AMETISTA	Via Noto, 10	15
5	CIAK 2	Piazza Agrippa, 12	21
5	PEPPINO VISMARA	Via Dei Missaglia, 117	19
6	ITACA	Via Giambellino, 127	12
7	CASCINA BIANCA	Piazza Monti, 7/9	15
7	DON GNOCCHI 1-2-3-4	Via Capecelatro, 66	94
7	GABBIANO	Via Ceriani, 3	18
8	COLLEONI	Via Colleoni, 8	26
8	FERRARIS	Via Ferraris, 1/A	29
8	FERRARIS AUTISMO	Via Ferraris, 1/A	18
8	MANTEGAZZA	Via Mantegazza, 10	14
8	MONVISO	Via Monviso, 10/8	26
8	L'OFFICINA DELE ABILITA'	Via Mac Mahon, 92	20
9	IL SORRISO	Via Acerbi, 4	22
9	CARDINAL COLOMBO	Via Terruggia, 22	25

3. Centri Diurni di Riabilitazione - CDR

Municipio	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	Numero persone con disabilità
-----------	---------------	-----------	-------------------------------

			attualmente trasportate
7	Fondazione Don Gnocchi - Centri 1 e 2	Via Capecelatro, 66	8
	Fondazione Sacra Famiglia	P.za Mons. Moneta, 1 Cesano Boscone (Mi)	20

4. Centri Diurni di Riabilitazione – CDR rivolti a minori

Municipio	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	Numero persone con disabilità attualmente trasportate
2	Istituto San Vincenzo "Il Girasole"	Via Copernico, 1	19
2	Istituto San Vincenzo "Il Veliero "	Via Copernico, 1	14

5. Centri Socio Educativi Convenzionati (CSE)

Municipio	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	Numero persone con disabilità attualmente trasportate
1	Spazio Aperto "CSE GIOTTO"	Via Edmondo De Amicis, 17	2
2	Ass. Willi Down Onlus CSE "Willi Down"	Via Don R. Bigiogera, 17	-
3	Coop. Soc. di Solidarietà Cascina Biblioteca ONLUS "CSE Campus"	Via Casoria, 50	1
3	A.F.G.P CSE "Pia Marta"	Via Pusiano, 52	2
4	Ass. La Nostra Comunità ONLUS CSE " Il Mappamondo"	Monte Velino, 17	2
5	Ass. L'Impronta Onlus CSE "L'Ancora"	Via Boifava, 29/C	1
5	Ass. L'Impronta Onlus CSE "Matite Colorate"	Via De Pretis, 13/4	-

5	Soc. Coop. Sociale ProgettoPersona ONLUS CSE " PIT STOP"	Via Baroni, 95/97	-
5	Soc. Coop. Sociale ProgettoPersona ONLUS CSE "La Bottega"	Via Valla, 25	1
6	Coop. Soc. S. Rita ONLUS CSE "Santa Rita"	Via S. Rita Da Cascia, 22	-
6	Coop. Fraternità e Amicizia ONLUS CSE "l'Artigiano"	Via Washington, 59	1
7	Azione Solidale CSE "Cenni"	Via Gabetti, 15	-
8	Ass. Casa Famiglia Gerico ONLUS CSE "Gerico"	Via Falk, 28	-
9	Coop. Soc. Collage CSE "Collage"	Via Siderno, 2	-
9	Coop. Spazio Aperto Servizi CSE "Aurora"	Piazzale Lugano, 9	2

Il numero di persone con disabilità trasportate giornalmente, indicato nelle tabelle di cui sopra, è frutto di dati storici **senza alcun impegno/garanzia da parte dell'Amministrazione** in merito al n. di persone che effettivamente utilizzeranno il servizio nel corso del periodo contrattuale.

Il numero dei centri coinvolti e le relative sedi, indicato nelle tabelle precedenti, è frutto di altre convenzioni/contratti in essere che potrebbero subire variazioni nel corso del periodo contrattuale. Sarà onere in capo all'Amministrazione avvisare tempestivamente l'aggiudicatario del servizio in merito ad eventuali variazioni.

*** Per quanto riguarda le persone accolte presso le strutture facenti capo alla Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone, queste, una volta dimesse dal servizio oggetto dell'appalto e/o dimesse dalla sede delle strutture frequentate non potranno essere sostituite con nuove persone.**

ART. 1.11 – OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del servizio eventuali inconvenienti, irregolarità, e disagi rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di favorire una fattiva collaborazione per il miglioramento del servizio stesso. In caso di mancata

segnalazione, le suddette evenienze, anche se non imputabili all'Appaltatore, non potranno essere valutate ai fini della non applicazione delle penali.

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale;
- *Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali - Art. 28 GDPR e suo allegato;*
- la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
- la stima economica del servizio;
- il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- offerta presentata dall'appaltatore.

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

OMISSIS

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare, l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale: artt. 3.6 - 3.9 - 4.1 - 6.4.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.
4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.

In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.

Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

5. L'Appaltatore è tenuto in vigore di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di adozione nei suoi confronti di misure ritorsive in conseguenza delle indicate segnalazioni.

I subappaltatori e i subcontraenti relativamente al contratto afferenti l'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Appaltatore si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, a firma del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ed inviato via Pec all'Appaltatore, non viene restituito entro 3 giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP/Direttore dell'Esecuzione un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
2. La durata del contratto è di 24 mesi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1).

ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare il rinnovo del contratto per un periodo di 12 mesi con un preavviso da inviare all'Appaltatore aggiudicatario della gara 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.
2. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 3.3 – AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni necessarie e previste per l'esecuzione del presente servizio, comprese quelle per la circolazione di automezzi in spazi o percorsi riservati e l'accesso a spazi chiusi, devono essere richieste al Servizio comunale competente a totale cura e spese dell'appaltatore entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio.

ART. 3.4 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, visto l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP/Direttore dell'Esecuzione e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.

2. Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/Direttore dell'Esecuzione.

ART. 3.5 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 3.6 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 121 comma 1 del Codice, dal Direttore dell'Esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore ed inviato al RUP.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 121 comma 5 del Codice).



ART. 3.7 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti e specificatamente descritti nel presente Capitolato, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

	OGGETTO:	Importo penalità
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 "inizio e durata della prestazione", verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, dello:	0,5 per mille
2	Per ogni mancata prestazione , sia A/R che per singola corsa, dovuta da ciascun automezzo oggetto della prestazione, verrà applicata una penale di:	€ 1.000,00
3	Per ogni rilevazione di prestazione svolta in modo "non conforme", rispetto a quanto previsto dal Capitolato, relativamente alla presenza dell' accompagnatore , verrà applicata una penale di:	€ 500,00
4	Per ogni rilevazione di prestazione svolta in modo "non conforme" rispetto a quanto previsto dal Capitolato (es. rispetto a orari, automezzi, comportamento del personale, etc), verrà applicata una penale di:	da minimo € 500,00 a massimo € 1.000,00
5	Relativamente alle prestazioni offerte in sede di progetto tecnico di cui si riscontra la mancata esecuzione e/o dotazione, si provvederà, per ogni inadempienza rilevata, a comminare la seguente penale, fatto salvo l'obbligo di adempiere comunque alle prestazioni offerte:	da minimo € 250,00 a massimo € 1.000,00
6	Per ogni inadempienza relativa a quanto previsto all'art. 3.9 del presente capitolato, verrà applicata, sulla base della gravità della violazione, una penale di:	da minimo € 100,00 a massimo € 1.000,00
7	Per la mancata comunicazione da parte dell'Appaltatore ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale di:	€ 500,00
8	Per la mancata comunicazione al Comune di Milano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing	€ 500,00

	(segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale, da calcolarsi di:	
9	Per ogni altra rilevazione di prestazione svolta in modo “non conforme” rispetto a quanto previsto dal Capitolato, e non citato nei punti precedenti, verrà applicata una penale di:	da minimo € 250,00 a massimo € 1.000,00
10	Per ogni giorno di ritardo nella mancata applicazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al comma 2 e al comma 3 ovvero al comma 4 dell'art. 1 dell'All. II.3 al Codice dei contratti	0,5 per mille

2. Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

5. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

6. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.8 – REFERENTI DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, nominativo e recapiti (numero di cellulare, telefono fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio Referente del servizio che dovrà essere sempre reperibile almeno dalle ore 7,00 alle 19,30 di tutti i giorni lavorativi, per tutto il periodo contrattuale. Il Referente deve avere esperienza nella tipologia di servizio richiesta, conoscenza della geografia territoriale della città di Milano, dovrà garantire l'adeguatezza del servizio in particolare per quanto concerne la predisposizione e l'organizzazione del planning di presa in carico di tutte le persone con disabilità e la costituzione dei relativi giri per ciascun pulmino oltre alla capacità di intervenire in merito ad ogni eventualità e/o imprevisto, relazionandosi a tal fine con il Direttore Esecutivo del Contratto e/o suo delegato e con i Responsabili dei Centri.

L'appaltatore dovrà indicare inoltre l'ubicazione della sede operativa sita sul territorio cittadino ed almeno un numero telefonico al quale un incaricato risponda ai familiari/caregiver delle persone con disabilità che abbiano necessità di dare o ricevere informazioni

su eventualità del quotidiano, improrogabilmente, dalle ore 7.00 alle ore 18.30 in tutte le giornate di apertura dei Centri.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato ed in particolare deve:

- partecipare, se richiesto, ad incontri preventivi con l'Amministrazione per la messa a punto del servizio e degli strumenti di lavoro comuni;
- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento del servizio rispondendo della gestione;
- provvedere a comunicare al Direttore Esecutivo del Contratto o suo delegato tutti gli eventi significativi e condizionanti il servizio e le eventuali problematiche che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presiedere e supervisionare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale rivelatosi non idoneo allo svolgimento del servizio.

L'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, indicherà il Referente amministrativo/DE nella persona del/della Responsabile dell'Unità di Coordinamento Servizi Diurni, che curerà, anche attraverso un suo delegato, tutti gli aspetti relativi all'esecuzione del servizio e quelli relativi alle attività amministrative e contabili e rappresenterà l'interfaccia dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 3.9 – PERSONALE

1. Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Appaltatore dovrà garantire l'osservanza di quanto prescritto dall'art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002, integrato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, acquisendo, per il personale che intende impiegare, il relativo certificato del casellario giudiziario.

L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. (cfr. art. 11 comma 6 del Codice).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del Codice.

In relazione a quanto previsto dall'art. 57 del Codice, l'Appaltatore, dovrà garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, e garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del Codice. A tutela dell'occupazione ed al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, s'impegna nell'ambito di un confronto, di concerto con l'operatore economico uscente e per il tramite delle associazioni imprenditoriali di appartenenza e delle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria, a ricercare e favorire soluzioni che garantiscano la permanenza in servizio del personale dell'operatore economico uscente, ai sensi di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP/Direttore dell'Esecuzione **prima dell'inizio delle prestazioni** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione del CCNL applicato, della tipologia contrattuale e del livello di inquadramento.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP/Direttore dell'Esecuzione, formalmente, in particolare in caso di nuova assunzione.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al Direttore dell'Esecuzione/ RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.

L'appaltatore deve garantire la fornitura e l'utilizzo da parte del proprio personale di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento adeguato del servizio, compresi quelli eventualmente previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore deve inviare, almeno 48 ore prima dell'inizio del servizio al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo delegato oltre all'elenco completo dei nominativi del personale impiegato, anche copia delle patenti e dei certificati di abilitazione professionale (CAP) degli autisti e l'assegnazione degli stessi ai singoli Centri.

L'Appaltatore deve, in ogni caso, provvedere a comunicare nel corso del contratto, se richiesto in qualsiasi momento, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo delegato un aggiornamento dell'elenco del personale adibito al trasporto ed accompagnamento di tutti i fruitori del servizio.

Il personale impiegato deve essere posto - a cura dell'appaltatore - a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati.

I numeri dei cellulari o dei dispositivi cerca-persona del personale impiegato per l'espletamento del servizio devono essere comunicati ai Responsabili dei Centri per eventuali esigenze di emergenza. La fornitura delle suddette strumentazioni è a totale carico dell'Appaltatore e deve intendersi comprensiva dei relativi costi di canoni e consumi.

2. Ulteriori obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'applicazione e al rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere di cui all'art. 57 e All. II.3 del Codice dei contratti come meglio specificate nelle linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20/06/2023.

In particolare:

- l'Appaltatore dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3 al Codice dei contratti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, esso è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3, esso è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 3.7 del presente C.S.A.

3. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, educazione e gentilezza, nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso tenendo conto, debitamente, della fragilità delle persone con disabilità trasportate e dei relativi nuclei familiari.

Il personale è tenuto ad esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto, pertanto l'Appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.10 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lettera a) del Codice).
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi.

ART. 3.11 – SICUREZZA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia n. 50 – 20124 MILANO (tel. 0248015228).

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.12 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione del contratto che si configura "ad alta intensità di manodopera".
2. Tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, non è ammesso dunque il subappalto "a cascata", ciò al fine di garantire il controllo, la gestione, l'organizzazione e la qualità delle prestazioni richieste, data anche la fragilità delle persone coinvolte.

3. Il subappalto di cui al precedente comma 2, dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, stante quanto statuito dall'art. 119 commi 4 e 5 del Codice.

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
 - che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
 - che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi da espletare in subappalto;
 - che non sussistano, nei confronti del subappaltatore o del cottimista le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.
4. L'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso l'Amministrazione, dovrà trasmettere alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti generali e tecnico/economici richiesti per le prestazioni da realizzare, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile.
5. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e ss.mm.ii..
7. È fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare i contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che si intendono subappaltare, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Fatta salva la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, motivato le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

8. È fatto obbligo all'Appaltatore, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art.60 comma 2 del Codice, l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.
9. È fatto obbligo all'Appaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Codice, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Codice.
10. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
11. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore. Si rinvia all'art. 119 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. È prevista la revisione periodica dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei contratti.
2. La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire (*art. 60 comma 2 lett. b D. Lgs 36/2023*) si attivano le clausole di revisione prezzi di cui al comma 2 dell'art. 60 di D. Lgs 36/2023. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3. Ai fini dell'applicazione della clausola di revisione prezzi trova/no applicazione il/i seguente/i indice/i:

CPV	Descrizione CPV	Peso percentuale dell'indice ISTAT	Tipo indice	Indice ISTAT
60100000-9	Servizi di trasporto terrestre	57,55%	PC	0732
85312000-9	Servizi di assistenza sociale senza alloggio	42,45%	IR	88

Ai sensi dell'art. 3 c. 1 dell'all. II.2-bis del Codice, la frequenza di monitoraggio dell'/degli indice/i indicato/i nella/e tabella/e di cui al comma 3 del presente articolo corrisponde alla frequenza di aggiornamento degli indici revisionali operata dall'ISTAT (<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/economia/prezzi/#Accesso-ai-dati> e <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/istruzione-e-lavoro/lavoro-e-retribuzioni/#Accesso-ai-dati>).

4. Nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, l'Amministrazione applica la revisione prezzi alle sole prestazioni che hanno registrato una variazione superiore al 5% (art. 13 c. 1 lett. e) dell'allegato II.2-bis al Codice).

ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE

Non è prevista l'anticipazione ai sensi dell'articolo 125 comma 1 del Codice dei contratti pubblici (allegato II.14).

ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire con cadenza **mensile** (emissione fattura a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di espletamento della prestazione).

Ogni fatturazione dovrà essere preceduta dalla trasmissione via mail all'indirizzo di posta elettronica "pss.coordinamentocentridiurni@comune.milano.it" di una nota pro-forma (file trasmessi dall'Amministrazione) con l'indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate nel periodo, per ciascuna tipologia di trasporto di cui all'art 1.4 del presente Capitolato, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o da altro personale da lui delegato.

2. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a: COMUNE DI MILANO – Area Domiciliarità– Via Sile,8 - Milano. Nella sezione 1.1.4 di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio (IPA) DN4AF2 che identifica l'Unità Coordinamento Servizi Diurni del Comune di Milano.
3. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.
4. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a. i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce: oggetto contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione
 - b. nella sezione 1.2.6 <referimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto 001870000199999
 - c. nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara/numero)
 - d. l'importo contrattuale espresso in Euro
 - e. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge
 - f. tutti i dati relativi al pagamento: dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - Codice CAB – ABI – IBAN
 - g. ogni altra indicazione utile

6. In caso di Associazione Temporanea di Impresa la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alle attività effettivamente prestate. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.

B – PAGAMENTI

1. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 17 comma 8 e 9 del Codice.
2. Effettuata la prestazione e maturate le condizioni contrattuali, il Responsabile Unico di Progetto/Direttore dell'Esecuzione del Contratto **entro il termine di 7 giorni solari**, previo accertamento, confermato dal R.U.P., delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 11 comma 6 del Codice e provvede all'emissione del certificato di pagamento. Il pagamento verrà eseguito per ciascun mese di espletamento del servizio, dopo l'emissione di regolare fattura relativa ai servizi effettuati da parte del prestatore di servizi.
3. Il termine di pagamento di ogni singola fattura è di 30 giorni solari decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del R.U.P./ D.E, previa acquisizione sia della fattura che della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
4. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
5. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D. Lgs. 09/11/2012 n. 192.
6. In occasione del primo pagamento utile l'Appaltatore dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.3 punto n. 5 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'adempimento di tale prescrizione.

C – SALDO FINALE

1. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
2. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.
3. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le

modalità già indicate al precedente paragrafo B.

ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) punto 2 del Codice.
2. Nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. II.14 del Codice.

ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

2. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell'Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
3. La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del Codice.
4. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
6. Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.

SEZIONE 5

CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto a prestare (art. 117 del Codice), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
4. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice, per la garanzia provvisoria.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per usufruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia/copie del/dei certificato/i in corso di validità.

La garanzia dovrà essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente (art. 106 D. Lgs 36/2023), dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati, oltre che essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.**

5. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Milano" e intestate all'Appaltatore;



6. La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
7. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione della Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
8. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.
9. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
10. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
11. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
12. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
13. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
14. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

15. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (art. 117 comma 9 del Codice).

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale:
 - Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).
2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, **nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.**
3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
4. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalla eventuale impresa sub-appaltatrice, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).
5. Qualora l'Appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 – RISERVE

1. Le controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute dei contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni saranno risolte:
 - a. per le riserve, applicando in quanto compatibili gli artt. 210, 211 e 212 e gli artt. 34 e 7 dell'all. II.14 del Codice dei contratti secondo le procedure adottate dall'Amministrazione Comunale in base al proprio ordinamento interno;
 - b. le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte per gli appalti misti anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- c. Per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta. Il DE o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nella contabilità in occasione della sottoscrizione del primo SAP utile.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DE redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DE nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si

intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.2 – RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 comma 2, del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 122 – comma 1 del Codice.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.10);
 - d. subappalto non autorizzato;
 - e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
 - g. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 - h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 45 giorni lavorativi;
 - i. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 - j. il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;

- k. il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 - l. il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 - m. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;
 - n. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano;
 - o. nei casi previsti all'art. 3.9 del presente Capitolato;
 - p. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del Codice.
4. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
5. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.4 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice.



2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R o altro mezzo equivalente (quale la Posta Elettronica Certificata). Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'Appaltatore;
 - valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP, dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per il servizio oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART. 6.5 – RESPONSABILITA'

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.



ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare e corretto adempimento delle prestazioni. Le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni vengano eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara. La vigilanza e il controllo sul servizio competono al Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato, coadiuvato – per quanto concerne il controllo diretto sul territorio – dai Responsabili dei Centri e a tal fine:

- potrà utilizzare, con la più ampia discrezionalità, le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- potrà accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- potrà effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione;
- potrà verificare la regolare esecuzione dei compiti in capo all'autista ed all'accompagnatore, il comportamento dei quali deve sempre essere corretto ed adeguato alla tipologia del servizio richiesto;
- potrà verificare la presenza a bordo di soggetti non autorizzati ed estranei al servizio;
- potrà verificare la puntualità del servizio, sia in entrata sia in uscita dal Centro e della sua corrispondenza con quanto previsto;
- potrà verificare la corrispondenza delle caratteristiche dei mezzi utilizzati con quelle richieste dal Capitolato e la piena osservanza delle vigenti norme del Codice della Strada;
- potrà verificare le buone condizioni di manutenzione e pulizia dei mezzi;
- In particolare il Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato potrà disporre in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso l'ispezione degli automezzi, del personale impiegato per l'espletamento del servizio, nonché di quant'altro facente parte dell'organizzazione del suddetto servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato nonché di tutte le norme, leggi e regolamenti vigenti.

L'Appaltatore è tenuto a fornire al Direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato e ai Responsabili dei Centri tutta la collaborazione necessaria al buon andamento del servizio.

A loro volta i Responsabili dei Centri sono tenuti all'espletamento di tutte le procedure di

loro competenza e a fornire la massima collaborazione all'Appaltatore e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo delegato per la corretta esecuzione di tutti i procedimenti sia essi ordinari sia per la risoluzione di eventuali eventi problematici relativamente alle singole persone con disabilità e/o famiglie.

I controlli potranno, altresì, essere finalizzati anche a verificare la corrispondenza delle prestazioni erogate in ordine al confort e alla sicurezza delle persone trasportate.

Il RUP e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verificheranno l'esatto adempimento contrattuale e la corretta corrispondenza nella fase dell'esecuzione del contratto con particolare riferimento agli elementi migliorativi proposti.

L'appaltatore sarà tenuto alla presentazione, con cadenza annuale, di apposita relazione/scheda di monitoraggio contenente indicatori di efficienza ed efficacia che saranno definiti dalla stazione appaltante in relazione alla specificità dei servizi erogati.

Per ciascun intervento di controllo (con esito positivo o negativo) verrà redatto apposito report/verbale/check-list a cura del RUP/DE, a comprova dell'avvenuta verifica sull'andamento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto come previsto dalla check-list relativa all'Ambito Trasversale 3 definito nel PIAO (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione) del Comune di Milano.

ART. 6.7 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto sarà stipulato **in modalità elettronica** in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.
4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'appalto o della legge, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti GDPR), e il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. del 10 agosto 2018 n. 101 e ss.mm.ii, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
2. Ai sensi dell'art. 28 del GDPR l'Appaltatore assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi Responsabile).
3. Il Responsabile, in conformità alle istruzioni impartite dal Comune di Milano tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata.
4. Il Responsabile fornisce al Titolare le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.
5. Il Responsabile deve adottare tutte le misure adeguate di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del GDPR secondo le istruzioni del Titolare il quale, in funzione di evoluzioni tecnologiche e/o normative, può richiedere ulteriori misure di sicurezza rispetto a quelle inizialmente previste senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso.
6. Il Responsabile, nell'ambito della propria organizzazione, incarica le persone a trattare i dati in funzione delle finalità e nei limiti delle attività e prestazioni previste nel presente capitolato speciale d'appalto impegnandoli alla riservatezza. Il Responsabile si obbliga ad attuare le disposizioni in materia di Amministratore di sistema dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 28/08/2008 e s.m.i..
7. Il responsabile, qualora la prestazione affidata lo richieda, collabora a redigere l'informativa ai sensi dell'art. 13 e/o 14 del GDPR con il Titolare, con il quale concorda le modalità con cui fornirla agli interessati.
8. Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del GDPR, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni previste dalla disciplina applicabile.

9. Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 C.C. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche da parte dei propri incaricati del trattamento, dagli amministratori di sistema ed eventuali sub-responsabili
10. Il Responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. Nel caso il Responsabile ricorra ad altro responsabile (Sub Responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, sul Sub Responsabile sono imposti, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui al contratto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.
11. Per la disciplina di dettaglio in particolare riferita alla funzione di Responsabile del trattamento e ai rapporti negoziali con il Titolare si rinvia al contratto e al suo allegato denominato "Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali.

IL RUP

NOME COGNOME